



ACCORDO QUADRO PER ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO
SPERIMENTALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E FORMAZIONE NEL SETTORE
DELL'AGROALIMENTARE

TRA

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali codice fiscale 80023730825, rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof. Stefano Colazza, domiciliato per la sua funzione presso la sede del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Palermo debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 12 del 05/09/2017

E

l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio della Regione Sicilia di seguito denominato IRVO con sede in via Liberà n.66 CAP 90143 Palermo (Pa), CF. 00262110828, P.I. 00261280820, nella persona del Dr. Marcello Giacone nella qualità di Presidente del C.d.A. dell'Ente debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 01/08/2017

PREMESSE

- ✓ **CONSIDERATO** che il sistema agroalimentare siciliano può risultare idoneo per l'applicazione sperimentale di modelli organizzativi proiettabili nella prevedibile evoluzione dell'agricoltura italiana nell'ambito del mercato globale;
- ✓ **CONSIDERATA** la condivisione che, nella nuova strategia di modernizzazione del sistema agroalimentare, obiettivi specifici prioritari sono:
 - la sicurezza alimentare per la tutela del consumatore;
 - la tracciabilità territoriale e genetica e l'autenticazione delle materie prime e dei prodotti trasformati;
 - la valorizzazione della qualità della produzione agroalimentare nazionale e regionale;
- ✓ **CONSIDERATA** la concorde interpretazione dei concetti di sviluppo sostenibile, agricoltura competitiva, sicurezza alimentare e tutela del consumatore;
- ✓ **CONSIDERATO** che l'obiettivo specifico della sicurezza e della qualità alimentare e della tutela del consumatore, cui contribuiscono, in modo determinante, la trasparenza dei processi produttivi e la tracciabilità delle fasi del ciclo tecnico-economico di ogni prodotto, nonché quello della valorizzazione dei prodotti agroalimentare di qualità, possono essere perseguiti solo attraverso l'adesione delle componenti delle filiere produttive ad un comune e condiviso codice di responsabilizzazione di tutti gli attori della catena agroalimentare;
- ✓ **CONSIDERATO** che i Soggetti sottoscrittori dell'accordo, sulla base di quanto sopra esposto ed in funzione di tutti gli obiettivi condivisi, concordano sulla utilità di rafforzare i momenti di collaborazione tecnica e scientifica delle rispettive strutture, fermi restando gli ambiti di rispettiva competenza e responsabilità, individuando i campi prioritari di sinergica progettazione operativa;
- ✓ **CONSIDERATO** che si rende necessario attivare uno strumento giuridico che consenta l'attuazione e gestione delle attività in un quadro di snellimento delle procedure, e di coordinamento e mobilitazione di risorse professionali, organizzative e tecniche, assicurando altresì il reperimento delle relative risorse finanziarie;
- ✓ **PREMESSO** che il raggiungimento di tale obiettivo, unitamente al coinvolgimento dei vari settori economici ed alla sinergia di tutti gli interventi di competenza pubblica funzionali allo stesso obiettivo, è ritenuto fondamentale per lo sviluppo occupazionale e socio-economico del sistema agroalimentare siciliano;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Programmazione predette parti si conviene quanto segue:



Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Gli Enti firmatari del presente Accordo, si prefiggono, attraverso l'integrazione delle rispettive competenze, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. istituire un gruppo di lavoro multidisciplinare sull'agroalimentare per promuovere le specifiche tematiche del "Made in Sicily" e del "Born in Sicily" in coerenza con la "Strategia Regionale della Specializzazione Intelligente - 2014-2020";
2. sviluppare progetti di ricerca congiunti o in collaborazione a valere sulla programmazione Regionale, Nazionale ed Europea 2014-2020 con l'obiettivo di rendere più efficiente l'utilizzo delle produzioni primarie regionale da parte dell'agroindustria regionale e/o nazionale;
3. promuovere ed agevolare i rapporti di collaborazione con l'industria agroalimentare, per l'applicazione e la diffusione di strategie innovative che consentano di combinare l'adozione di nuove tecnologie con processi produttivi tradizionali che sono alla base della produzione agroalimentare regionale a Denominazione di Origine Protetta;
4. sviluppare l'interesse sulle tematiche dell'impatto dei cambiamenti climatici e della adattabilità a detti cambiamenti climatici in seno agli appuntamenti/attività scientifiche mediante discussioni ed aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle ricerche e presentazioni dei risultati;
5. promuovere seminari, convegni, dibattiti, incontri di carattere nazionale e internazionale, anche avvalendosi di piattaforme di comunicazione e condivisione in rete;
6. promuovere attività formative, rivolte in particolare ai giovani studiosi e agli studenti universitari, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari;
7. promuovere la pubblicazione - on line e/o cartacea - dei risultati delle ricerche effettuate, nonché la pubblicazione di libri, riviste e articoli scientifici;
8. favorire lo scambio di informazioni tra studiosi del settore, anche nel quadro di collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari, con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con gruppi di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri;

Con riferimento ed in coerenza alla "Strategia Regionale della Specializzazione Intelligente - 2014-2020" i comparti produttivi prioritariamente oggetto d'interesse saranno quelli vitivinicolo e olivicolo-oleario.

In particolare le tematiche di ricerche collegate ai comparti produttivi sopra elencati riguarderanno:

- ✓ l'innovazione e sostenibilità di processo/prodotto/organizzazione delle produzioni e delle filiere agroalimentari;
- ✓ la qualità, tipicità e sicurezza delle produzioni e delle filiere Agroalimentari
- ✓ i cambiamenti climatici e il patrimonio genetico vegetale (conservazione, selezione e miglioramento genetico, valorizzazione);
- ✓ gli alimenti funzionali e nutraceutici;
- ✓ la resistenza alle patologie animali e vegetali;
- ✓ la valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti di tutte le produzioni agroalimentari ivi compreso il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue;
- ✓ La tracciabilità e autenticazione su base genetica e chimica delle materie prime e trasformati agroalimentari.

Art. 2 - IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

L'Università degli Studi di Palermo e l'IRVO si impegnano a sviluppare rapporti di collaborazione nell'ambito della Ricerca di Base e Industriale, Sviluppo Sperimentale, Trasferimento e Innovazione Tecnologico e Formazione.



Art. 3 – RISORSE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Le risorse finanziarie del presente Accordo risultano costituite dai finanziamenti o fondi di ricerca provenienti da:

- ✓ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- ✓ eventuali contributi straordinari delle Università aderenti, deliberati dalle Università stesse compatibilmente con le risorse di bilancio;
- ✓ Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- ✓ Ministero della Salute;
- ✓ Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- ✓ Ministero dello Sviluppo Economico;
- ✓ Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- ✓ Unione Europea;
- ✓ Regioni;
- ✓ altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o Associazioni, nazionali e internazionali;
- ✓ piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;
- ✓ atti di liberalità e di donazione e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro o concessi dai singoli aderenti.



Per quanto sopra specificato nessun onere di carattere finanziario potrà ad alcun titolo essere posto a carico dell'IRVO.

Art. 4 ATTUAZIONE

L'Ente coordinatore, capofila e responsabile dell'Accordo di Programma e della sua attuazione è l'Università degli Studi di Palermo che si avvarrà dell'IRVO nelle attività di ricerca, sperimentazione, trasferimento delle innovazioni e formazione.

Art. 5 - DURATA

La durata dell'accordo è fissata in 5 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato di volta in volta previo accordo tra le parti.

Il primo anno di validità ha carattere sperimentale e di avvio delle attività e progetti discendenti dall'Accordo medesimo.

Art. 6 - USO DEI RISULTATI

Le parti concordano di stabilire a priori per ogni progetto un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili.

Viceversa, per studi o ricerche classificati come "riservati", le parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc., quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

L'eventuale registrazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 7 – MODALITA' DI ATTUAZIONE E VERIFICA

Le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito del presente accordo saranno definite di volta in volta ed attivate tramite singoli accordi operativi che in ogni caso richiameranno la presente convenzione quadro.



Le parti concordano che, in sede di periodica verifica ed aggiornamento, gli accordi operativi potranno essere integrati con iniziative ulteriori rispetto a quelle originariamente individuate e che si rendano necessarie per l'effettivo conseguimento degli obiettivi di sviluppo nei settori di comune interesse.

A tal fine nei suddetti accordi operativi dovranno essere definiti, pena la nullità:

- ✓ l'obiettivo specifico della collaborazione;
- ✓ la forma di collaborazione per la realizzazione del progetto e delle attività di ricerca e/o formazione;
- ✓ le modalità, le infrastrutture di ricerca necessarie e rese disponibili per la realizzazione del programma di ricerca/formazione, i tempi di realizzazione;
- ✓ le risorse complessive, la loro scansione temporale e le modalità di una loro utilizzazione; i soggetti responsabili della conclusione dell'intervento e quelli titolari di singole fasi di esso;
- ✓ i tempi di completamento dell'intervento, con l'indicazione di scadenze intermedie che consentano specifiche attività di verifica con cadenze definite negli accordi e, in ogni caso, almeno semestrali;

Nel caso di progetti che prevedono scambio di personale, le polizze a copertura della responsabilità civile verso terzi stipulate dalle parti.

Art. 8 – RECESSO E ESTINZIONE

È ammesso il recesso di ciascuna parte firmataria del presente accordo quadro previa comunicazione da inviare con sei mesi di preavviso, attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata a firma del Rappresentante Legale pro-tempore o di un suo delegato. La parte recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso sulla base di specifici accordi scritti.

Art. 9 - COMITATO ISTITUZIONALE DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE

Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli interventi, è istituito il "Comitato istituzionale di programmazione e realizzazione", composto da:

- ✓ Il direttore pro-tempore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali o suo Delegato;
- ✓ Il Direttore pro-tempore dell'IRVO o suo Delegato.

Art. 10 COPERTURA ASSICURATIVA E OBBLIGHI DI SICUREZZA

- ✓ Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
- ✓ Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione.
- ✓ Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.
- ✓ Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.



Art. 11 PROTEZIONE DEI DATI

- ✓ Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.
- ✓ Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 e s. m.i.

Art. 12 - FORO COMPETENTE

- ✓ Per qualunque controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, qualora non dovesse essere definita amichevolmente tra le parti, è competente l'autorità giudiziaria italiana con il Foro di Palermo.

Palermo, li 15-9-2017

Per il Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Forestali

Il Direttore
Prof. Stefano Colazza



Per l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio

Il Presidente del CdA
Dott. Marcello Giaccone

